



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", come modificata dai decreti legislativi n. 90 e 93 del 2016;

VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328, recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

VISTO il D.P.R. 380/2001, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 678, della legge n. 234 del 2021, che dispone che "al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di età";

VISTO che alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679 del medesimo articolo, così come statuito dal successivo comma 680;

VISTO l'articolo 1, comma 679, della legge n. 234 del 2021, ai sensi del quale *“con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto”*;

VISTA la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (GU Serie Generale n. 310 del 31-12-2021 - Suppl. Ordinario n. 50) in particolare la Tabella 8, riguardante il bilancio di previsione del Ministero dell'interno, che ha assegnato al capitolo di spesa 1433 il Fondo da assegnare ai comuni per la realizzazione di progetti di coabitazione per l'anno 2022;

VISTO l'art. 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, recante *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016 n. 276 con cui sono state adottate le *“Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”* per l'anno 2016, le quali dettano i criteri e le caratteristiche a cui obbligatoriamente attenersi nella creazione e messa a disposizione delle strutture di *co-housing* sociale o di soluzioni analoghe;

VISTO che alla luce del punto n. 26 delle Linee Guida in questione, in riferimento alle strutture di *co-housing* sociale o soluzioni analoghe, è raccomandato integrare gli



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

eventuali interventi con le programmazioni di cui alla legge n. 112 del 2016, recante *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”* (comunemente conosciuta con il nome «Dopo di noi»), posto che, in ogni caso, *“deve trattarsi di soluzioni abitative che offrano ospitalità a non più di 5 persone, di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità ed il tempo libero. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità”*;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016, recante *“Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”*, il quale, richiamando la legge n. 112 del 2016, specifica i requisiti e i caratteri che le soluzioni di *co-housing* sono tenute a presentare, disponendo, in particolare, che *“a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone; b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite dalle regioni, in via eccezionale, motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2; c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, ed adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero; d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle*



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living; e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti; f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione”;

DECRETA:

Art. 1

(Rinvio della disciplina)

1. Ai fini dell'individuazione delle caratteristiche e dei criteri cui attenersi nella creazione, predisposizione e messa a disposizione delle soluzioni abitative adibite a soluzioni di *co-housing*, si osserva quanto disposto al punto n. 26 del Decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 21 ottobre 2016 n. 276 (*“Linee Guida per la presentazione di progetti in materia di vita indipendente ed inclusione nella società di persone con disabilità”* per l'anno 2016) nonché all'articolo 3, comma 4, del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2016 (*“Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016”*).



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

Art. 2

(Copertura finanziaria e monitoraggio della spesa)

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario corrente.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e verrà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 11.11.2022

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Andrea Orlando

IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Roberto Speranza

IL MINISTRO PER LE
PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA

Elena Bonetti